


# Ante Litteram

---

Cultura e diritto



2  
2024

---

[www.graficailsegno.it](http://www.graficailsegno.it)



---

**I NOSTRI SERVIZI:**

- Analisi della situazione e pianificazione
- piano di comunicazione sui social media;
- strategia di marketing adeguata ai bisogni dei vostri clienti;
- indicizzazione sui motori di ricerca, SEO e posizionamento.

**Efficacia ed efficienza alla base  
di un servizio di altissima qualità**

## Sommario



• 2  
EDITORIALE  
Un principio  
disabilitato:  
l'umanità delle pene  
*di Vittorio Manes*



• 4  
IL NARRATORE  
Politica, cultura e  
filosofia nell'opera  
di Cassiodoro  
*di Alberto Scerbo*



• 8  
L'INTERVISTA a Luigi Ferrajoli  
*di Pantaleone Pallone*



• 14  
L'OPINIONE  
Panpenalismo e  
tenuta democratica  
*di Orlando Sapia*



• 18  
PUNTI DI VISTA  
La giustizia  
riparativa: una sfida  
del nostro tempo  
*di Gian Luigi Gatta*



• 23  
PUNTI DI VISTA  
Miti e realtà della  
giustizia riparativa  
*di Oliviero Mazza*



• 29  
NON SOLO DIRITTO  
Gianni Versace e  
la moda, sua unica  
ragione di vita  
*di Angela La Gamma*

Ante Litteram

Cultura e diritto



2  
2024

Rivista della Camera Penale di Catanzaro "Rifondo-Catanzaro"

Redazione  
Via Falcone e Borsellino  
[www.camerapenalecatanzaro.it](http://www.camerapenalecatanzaro.it)

Registrazione presso il Tribunale  
di Catanzaro  
con il n. 0 del 00/0/2024

N. 2 - settembre 2024

Progetto grafico  
*Il Segno di Barbara Rotundo*  
[www.graficailsegno.it](http://www.graficailsegno.it)

Stampa: Rubbettino Print  
Viale R. Rubbettino, 10  
88049 - Soveria Mannelli (CZ)

In copertina: Cassiodoro

Direttore responsabile:  
Vittorio Ranieri

Direttore editoriale:  
Pantaleone Pallone

**Comitato scientifico:**

Francesco Agnino, Giuseppe Amarelli, Elena Andolina, Lorena Bachmaier Winter, Charlie Barnao, Fabio Basile, Antonio Baudi, Domenico Bilotti, Gennaro Brescia, Alberto Cadoppi, Gian Domenico Caiazza, Victor Moreno Catena, Mario Caterini, Sandro Cavaliere, Franco Coppi, Luís Coutinho, Roberto Escobar, Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, Vincenzo Nico D'Ascola, Raffaele Della Valle, Valerio Donato, Luigi Ferrajoli, Giovanni Flora, Marcello Fattore, Luc Philippe Febbraro, Luigi Fornari, Cristina García Pasqual, Gian Luigi Gatta, Fausto Giunta, Tommaso Guerini, Gaetano Insolera, Mota Kremnitzer, Marina Lalatta, Massimo La Torre, Giovanni Angelo Lodigiani, Andrea Lollo, Giuseppe Losappio, Nicola Maria Maiello, Vincenzo Maiello, Vittorio Manes, Adelmo Manna, Luca Marafioti, Antonella Marandola, Joseph Margulies, Oliverio Mazza, Francesco Mazzacuva, Nicola Mazzacuva, Dario Melossi, Beniamino Migliucci, Francisco Miguel Mora-Sifuentes, Oscar Morales García, Fermín Morales Prats, Giovanni Mottura, Salvatore Muleo, Daniele Negri, Tamar Pitch, Renzo Orlandi, Tullio Padovani, Francesco Petrelli, Pietro Saitta, Alberto Scerbo, Gustavo Siqueira, Francesco Siracusano, Massimo Vecchio, Antonio Viscomi, Costantino Visconti

**Comitato editoriale:**

Antonella Canino, Fabrizio Costarella, Alessandro Guerriero, Francesco Iacopino, Danilo Iannello, Angela La Gamma, Stefania Mantelli, Attilio Maticera, Giovanni Merante, Ottavio Porto, Vincenzo Ranieri, Orlando Sapia, Nicola Tavano

**Coordinatori di redazione:**

Antonella Canino, Fabrizio Costarella, Alessandro Guerriero, Francesco Iacopino, Danilo Iannello, Angela La Gamma, Stefania Mantelli, Attilio Maticera, Giovanni Merante, Ottavio Porto, Vincenzo Ranieri, Orlando Sapia, Nicola Tavano

**Coordinatori territoriali:**

Giuseppe Aloï, Antonio Alvaro, Renzo Andricciola, Liborio Bellusci, Michele Donadio, Pasquale Foti, Roberto Le Pera, Giuseppe Milicia, Aldo Truncè, Giovanni Zagarese



di Vittorio Manes\*

## Un principio disabilitato: l'umanità delle pene

I costituenti non avrebbero potuto essere più chiari: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, recita senza indugi la prima parte dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, a cui fa eco l'art. 3 della CEDU, vietando perentoriamente, oltre la tortura, tutte le “pene o i trattamenti inumani e degradanti”.

Ma questo basilare canone di civiltà – scolpito in molte costituzioni e carte dei diritti nel panorama internazionale - è molto più risalente, ed è parte dei presupposti stessi del legittimo esercizio della potestà punitiva, ossia dei *minima moralia* – per così dire – che il Leviatano deve sempre rispettare: regola di esclusione, dunque, ed al contempo condizione di legittimazione dello *ius puniendi*.

Nel suo nucleo assiologico, esso ci ricorda che la pena non può mai essere barbarie, che lo Stato non deve mai abbassarsi al livello del crimine, anche dell'autore del reato più efferato, spregevole e odioso: ed anzi, ammonisce che, in una democrazia matura, il potere deve sempre avere il coraggio di combattere persino la criminalità più spietata – come scrisse il presidente della Corte suprema israeliana Aharon Barak – con una mano legata dietro la schiena. Anche e soprattutto durante la fase esecutiva della pena, quando il reo è consegnato nelle mani dello stato, ed è privato delle sue libertà più intime e primordiali: ma non per ciò può essere privato di quel valore che non si acquista per meriti né può perdersi per demeriti, la dignità umana, appunto.

È questa soglia insuperabile, che vieta di rispondere alla brutalità con la brutalità, alla violenza con la violenza, alla crudeltà con crudeltà, che separa, del resto, “pena” e “vendetta”. E che incarna l'essenza stessa dello stato di diritto, dove il potere assoggetta se stesso alla preminenza del diritto.



È appena il caso di rammentare quante e quanto significative siano le implicazioni di questo fondamentale limite al potere di punire, rappresentando un argine insuperabile – ad esempio – contro pene corporali come contro la pena detentiva perpetua, dove il divieto di trattamenti inumani è posto in corrispondenza biunivoca con il diritto alla speranza (*right to hope*), rendendo ammissibile l'ergastolo solo se *de iure e de facto* “riducibile” con la liberazione condizionale; ed offrendo anche fondamentali indicazioni di senso in ordine ai “parametri minimi di umanità” che devono essere rispettati nella fase di esecuzione della pena detentiva (in termini di spazio vitale in cella, di salubrità dell'ambiente, di contatti affettivi, etc.), conformemente a quanto del resto stabilisce l'art. 1 dell'ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975), secondo il quale “[i]l trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”.

Senonché, a dispetto del suo lignaggio e della sua portata “grandangolare”, a noi pare che questo principio sia rimasto in ombra, e per molti aspetti sia stato dimenticato: peggio, forse, che sia dato quasi per scontato.

Anche dalla Corte costituzionale, e dalla sua giurisprudenza, dove la finalità rieducativa ha via via guadagnato sempre maggior spazio, mentre il principio di umanità della pena – fondamento e limite della pena pubblica – fatica a trovare una compiuta valorizzazione.

Ne è prova la stessa, coraggiosa sentenza sulla c.d. affettività in carcere, la sentenza n. 10 del 2024, che non ha nemmeno considerato questo parametro (pur evocato dal giudice rimettente). Olimpica indifferenza ovvero ossequio formale nei confronti di una livrea che si ritiene troppo altisonante per essere scomodata?

Eppure dovremmo chiederci se questo principio, così carico di possibili eccedenze assiologiche e di potenziali ricadute ermeneutiche, sia oggi davvero rispettato.

L'attuale situazione delle carceri ed un tasso di sovraffollamento tornato a livelli intollerabili, con il crescente ed assillante numero dei suicidi, sono lì a ricordarci, dolenti, la distanza siderale da ogni canone di umanità. E le condizioni nei centri di permanenza per i rimpatri sono testimonianze non meno dolorose.

Una analoga distanza, del resto, è segnata dalla tolleranza ormai diffusa per le misure perennemente emergenziali che accompagnano il c.d. carcere duro, spesso al prezzo di una “desertificazione affettiva” che considera, di fatto, il detenuto come un “microbo sociale”; o dalla triste assuefazione collettiva per pene infamanti, afflittive non solo dell'immagine ma della stessa dignità della persona, come la spettacolarizzazione mediatica della condanna prima del processo.

Dobbiamo prendere atto, in realtà, di una distanza non solo dai principi, ma dalla cultura che li cementa: il lessico della politica, del resto, evoca ormai quotidianamente il carcere come luogo di marcescenza, piuttosto che come luogo di recupero del reo, e ciclicamente invoca – di fronte alle più crude vicende di violenza di genere - trattamenti contrari al senso di umanità, come la sterilizzazione farmacologica di funzioni biologiche essenziali o la c.d. “castrazione chimica”.

Serve, dunque, una rinnovata consapevolezza, giuridica e prima ancora culturale, forse proprio partendo dal lessico delle garanzie e dei diritti: dove il principio di umanità ambisca ad essere concepito e riconosciuto come diritto fondamentale ad una pena umana.

Non si tratta, è chiaro, di una palingenesi puramente estetica o didascalica.

A questo diritto dovrebbe infatti corrispondere un obbligo positivo di tutela da parte dello Stato: obbligo giuridicamente vincolante per il suo primo e principale garante ed immediatamente giustiziabile davanti alle corti, di fronte alle sue conclamate violazioni.

Con gli avvocati che dovranno essere lì, pronti a sorvegliarlo e a denunciarne le ferite.

\*Ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna  
Direttore di “Diritto di difesa”



# Politica, cultura e filosofia nell'opera di Cassiodoro

di Alberto Scerbo\*

“Cassiodoro è l'uomo più completo del VI secolo, grande uomo politico ma, soprattutto, eroe e restauratore della cultura, della scienza morale e umanistica del suo tempo”<sup>1</sup>: questa definizione del calabrese Repaci può sembrare esagerata, ma rivela la volontà di esaltare un uomo che in diversi passi dei suoi scritti ha manifestato l'amore per la propria terra<sup>2</sup> e che è stato capace di creare nel territorio di Squillace un monastero, il *Vivarium*, con un tratto di originalità, visto che, al pari di altri, comprende tanto la vita cenobitica quanto quella anacoretica e funziona come *scriptorium*, ma è l'unico del tempo che ha “il suo centro nella biblioteca”<sup>3</sup>. Se, quindi, la calabresità può costituire un fattore fuorviante di giudizio, è pur vero che, d'altra parte, su Cassiodoro può pesare una valutazione condizionata dal ruolo rivestito nella storia e dai cambiamenti intervenuti nelle diverse fasi della sua lunga vita. L'opera imponente delle *Variae* ci restituisce, infatti, la figura del più importante uomo di governo del regno dei Goti e del suo decisivo contributo all'organizzazione dell'amministrazione interna e alla definizione delle fondamentali strategie politiche, ma che si premura di ignora-

re le vicende pubbliche più controverse e di evitare qualunque riferimento al destino del suo predecessore Severino Boezio. Ciò favorisce l'atteggiamento malevolo di importanti studiosi come Mommsen, che trasmette il ritratto di un personaggio negativo, connotato da doppiezza e inaffidabilità, per giunta nascoste dietro un'inutile verbosità retorica<sup>4</sup>. A sostegno del suo atteggiamento adulatorio è richiamata poi la *Historia Gothorum*, redatta su espressa richiesta di Teoderico, con l'intento di ricostruire l'originaria nobiltà dei Goti e di presentarli come i diretti continuatori del popolo romano.

Ora, per quanto si possa presumere che Cassiodoro abbia ricostruito la propria azione politica sotto la migliore luce possibile, dal suo lavoro si possono, però, enucleare alcune direttrici di fondo, in forza delle quali rivedere in maniera più equilibrata anche la sua posizione politica, per comprendere come sia il frutto di una precisa visione “filosofica”, che confluisce, con differente metodologia, nello sviluppo della successiva dimensione spirituale.

Il programma strettamente politico è tracciato già nella lettera del 508 con cui si aprono le *Variae* e si può riassumere nella necessità di ottenere una pace stabi-

1- L. Repaci, *Calabria grande e amara*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, p. 142. Per la ricostruzione della vita di Cassiodoro è fondamentale il testo di D. de Sainte-Marthe, *La vita di Cassiodoro*, trad. di A. Coltellarò, Globus Edizioni, Catanzaro 2024.

2- Cassiodoro, *Variae*, 12, 12, 1-3 e 12, 15, 1-2.

3- A. Momigliano, *Cassiodoro*, in “Dizionario biografico degli italiani”, vol. 21, Treccani, Roma 1978.

4- T. Mommsen (a cura di), *Cassiodori Senatoris Variae*, Weidmannos, Berlin 1894, pp. XXIII-XXIV.



le, nel riconoscimento di un primato del re Goto rispetto agli altri regni, nel ridimensionamento del potere di Bisanzio in Occidente e nella conseguente apertura ad una opportunità di allargamento del dominio ostrogoto. La realizzazione di questi obiettivi non è perseguita, quindi, attraverso lo strumento bellico, ma per via diplomatica e grazie ad un ben individuato piano culturale, che traspare in modo chiaro tra le righe delle proverbiali digressioni che puntellano i documenti cassiodorei<sup>5</sup>.

Per ottenere il risultato sperato occorre, perciò, tradurre in concreto la linea di continuità tra mondo romano e gotico teorizzata sul piano storico. E il modo migliore non può essere che quello di consolidare la struttura del nuovo Regno sulle radici solide dell'Impero e, quindi, di rivestire di forma la forza del potere: "la custodia della *civilitas* è l'orizzonte in cui si deve dispiegare l'azione politica del regno goto"<sup>6</sup>. Il Regno dei Goti si propone, così, come una riproduzione del modello imperiale, sicché la conservazione e acquisizione dei tratti peculiari della civiltà romana consentono l'integrazione tra i popoli e la convivenza tra le religioni<sup>7</sup>. In questo processo il ruolo centrale è rivestito dall'applicazione del diritto romano, che propone uno schema di composizione delle liti basato sulla *prudentia iuris (Romanorum)*, che diventa, in tal modo, il fondamento della *iustitia Gothorum*, incentrata sulla virtù della moderazione.

I progetti politici finiscono, quindi, per rivelare come nella mente di Cassiodoro sia ben impresso il bisogno di non disperdere le tracce del passato, senza rinunciare alle potenzialità dell'innovazione, principal-



mente nella prospettiva di perseguire la relazione dialettica tra le diversità, etnica, religiosa e culturale, per recuperare quanto vi è in comune tra esse e procedere ad un rinnovamento dell'ordinamento della convivenza.

In questa ottica le due vite di Cassiodoro appaiono meno distanti di quanto si è abitualmente tramandato. Certo, all'esteriorità della politica si sostituisce l'interiorità della religione e le norme giuridiche lasciano posto alle regole monastiche, ma lo spirito che aleggia intorno alle vasche naturali ricche di pesci non distanti dal fiume Pellena rimane quello di un vero rinnovatore, ma saldamente ancorato alla cultura antica. L'opera di mediazione svolta prima per il mantenimento degli equilibri politici si riproduce dopo nel lavoro di conciliazione tra il patrimonio della classicità e le opere della cristianità. L'emblema più significativo è costituito dai due libri delle *Institutiones divinarum et saecularium litterarum*: il primo con una trattazione approfondita dei più im-

5- Sul valore politico delle digressioni A. Giardina, *Cassiodoro politico*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2006.

6- D. Monteverdi, *Cassiodoro e la prudentia iuris*, in L.M. Guzzo e A. Scerbo (a cura di), *La parola non si ferma mai*, Tomo II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2024, p. 495.

7- Al riguardo cfr. F. Cardini, *Cassiodoro il grande. Roma, i barbari e il monachesimo*, Jaca Book, Milano 2009.



portanti temi sacri e un'analisi dei principali testi biblici, degli scritti dei Padri della Chiesa e degli autori greci e latini presenti nella biblioteca vivariense, ed un secondo dedicato alle arti liberali, composte, secondo l'indicazione di Boezio, nel trivio, grammatica, retorica, dialettica, e nel quadrivio, aritmetica, musica, geometria e astronomia. Quest'opera costituisce, in realtà, una sorta di programma di recupero, conservazione e trasmissione tanto della letteratura teologica quanto di quella pagana, con la specifica volontà di superare il dualismo tra sacro e profano e di attuare un'autentica integrazione culturale tra antichità e cristianità<sup>8</sup>.

Tale progetto oltrepassa il piano teorico per sedimentarsi nel vivo della pratica del monastero, dove alla preghiera e alla meditazione si accompagna l'importante opera di trascrizione e copiatura dei codici, con particolare attenzione al rispetto delle regole ortografiche e grammaticali, codificate dallo stesso Cassiodoro nell'ultimo scritto, *De orthographia*<sup>9</sup>, necessario per riprodurre, con le correzioni e gli emendamenti dovuti, le edizioni originali ed evitare, così, errori concettuali e scorrette interpretazioni.

Ma la commistione delle culture è effettuata dallo studioso di Squillace anche attraverso l'unico testo filosofico pervenuto, il *De anima*. Lo scopo perseguito è certamente di tipo teologico, ma l'approccio utilizzato è più propriamente classico. Il punto di partenza è costituito, infatti, dall'insegnamento socratico del *gnóti seautòn*, conosci te stesso, ripreso dal frontone del tempio di Apollo a Delfi, ma che, con significati diversi, compare nell'*Iliade* di Omero<sup>10</sup> ed è ripreso da Eschilo nel *Prometeo incatenato*<sup>11</sup>. In Socrate acquista un valore altamente filosofico,

poiché cristallizza il principio ispiratore della filosofia, rappresentato dalla coscienza di "sapere di non sapere", del tutto differente dall'atteggiamento proprio della conoscenza scientifica, incentrata sul "sapere di sapere". Che rispecchia pienamente la svolta antropologica a cui si assiste nell'Atene del V secolo a.C. e influenza la riflessione filosofica di Platone e Aristotele e si trasmette a tutto il pensiero della classicità, anche quello di matrice cristiana, sviluppato dai Padri della Chiesa e pervenuto al multiforme lavoro di consolidamento teologico di Sant'Agostino. Non è casuale, quindi, che il *De anima* sia scritto da Cassiodoro tra il 537 e il 540, come se fosse il tredicesimo libro delle *Variae*, quasi a raffigurare la chiusura del periodo della politica e l'inizio della successiva declinazione spirituale. Pertanto, non più un impegno di carattere operativo, ma uno spostamento degli interessi sulla ricerca degli aspetti fondamentali dell'uomo, da indagare ed approfondire per l'individuazione dei tratti compositivi dell'essere. In un'ottica di universalità.

E così, in accordo con la tradizione filosofica antica, se all'uomo è richiesta la conoscenza di sé, si pone la necessità di risolvere la relazione intima tra anima e corpo. Ma sotto questo profilo la posizione di Cassiodoro modifica, o meglio puntualizza, il lascito dei prevalenti insegnamenti teologici. Infatti, con l'intenzione di contestare la teoria platonica della preesistenza dell'anima al corpo, Tertulliano, all'inizio del III secolo, sostiene, nel suo *De anima*, riprendendo temi propri dello stoicismo, che l'anima viene creata e generata insieme al corpo e, per questa ragione, è una sostanza materiale. Questo carattere materiale, che precede quello spirituale, consente all'anima di go-

8- Cassiodoro, *Le Istituzioni*, a cura di M. Donnini, Città Nuova, Roma 2001.

9- Cassiodoro, *De Orthographia*, a cura di P. Stoppacci, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2010.

10- Omero, *Iliade*, V, 440-442, X, 8-10.

11- Eschilo, *Prometeo incatenato*, vv. 309-310.



vernare l'attività del corpo, che include anche l'intelligenza, sicché l'uomo è costituito da un'unica sostanza e tutto il resto si pone come funzione dell'anima in un rapporto di unità. Da ciò discende un'opera di sviluppo dell'anima, come del corpo, finalizzato all'assunzione della capacità di scegliere i comportamenti più idonei al raggiungimento della salvezza. Con la morte si produce la separazione dell'anima dal corpo, che non ritorna direttamente a Dio, ma transita da un luogo intermedio in attesa della resurrezione<sup>12</sup>.

Le idee platoniche riprendono vigore con la dottrina di Sant'Agostino, che rifiuta la corporeità dell'anima di Tertulliano per affermare decisamente che essa è una creazione di Dio e ha natura spirituale. Consolida il rapporto di unità tra anima e corpo, ma secondo una visione per la quale la corporeità costituisce pur sempre la "parte inferiore" dell'uomo<sup>13</sup>, di modo che, il carattere di immortalità dell'anima non è assoluto, ma "secondo un suo modo di essere particolare"<sup>14</sup>. Ciò implica la sua sussistenza dopo la morte del corpo, in forza della sua essenza, ma anche il suo originario condizionamento a causa del peccato originale e la sua mutabilità e corruttibilità, legate inscindibilmente al diverso grado di perfezione nel processo di avvicinamento a Dio.

Nel secolo successivo Cassiodoro ribadisce l'unità di anima e corpo, ma cerca di alleggerire gli effetti del pensiero agostiniano. Permane il concetto dell'incorporeità dell'anima, che mantiene "la propria qualità sostanziale senza avere figura e corpo"<sup>15</sup>, ma è intesa come una luce, in quanto immagine di Dio, ma senza pervenire all'assoluto della

verità. Si tratta di una luminosità che pervade tutte le parti del corpo, partecipando alle sue vicende terrene, per consentire agli uomini di non allontanarsi dalla grazia di Dio. Nella vita terrena l'anima contribuisce con l'ausilio delle virtù a perseguire il mantenimento di una condizione di purezza. Con la morte l'anima si separa dal corpo, ma risentirà del bene o del male compiuto in attesa della resurrezione, allorché il corpo di ognuno si ricostituirà nella sua identità e subirà il destino delle sue azioni. A questo punto l'eterna sostanza sarà sottoposta alla dannazione eterna o godrà dell'eterna beatitudine, perché non vi possono essere conseguenze diverse allo scorrere di cause eterne. Bisogna, quindi, prodigarsi nella realizzazione del bene, perché "vede veracemente il creatore quella parte di noi, che ha in sé la sua immagine, dopo essere stata purificata e resa migliore dalla grazia divina. Con quella stessa facoltà, con cui noi ora crediamo, avremo la visione, e con quella parte di noi, che è la migliore, contempleremo l'essere sommo, perfetto, singolare"<sup>16</sup>.

Cassiodoro mantiene, così, i principi fondanti della concezione elaborata dalla precedente dottrina cristiana, ma riesce, al contempo, a recuperare suggestioni provenienti dalla classicità, soprattutto attraverso il pensiero platonico, per fondare quell'opera di rielaborazione ed integrazione tra cultura antica e prospettiva cristiana che caratterizzerà la seconda parte della sua vita e che lo fa considerare, giustamente, il "primo umanista"<sup>17</sup>.

\*Ordinario di Filosofia del Diritto  
nell'Università degli Studi  
"Magna Graecia" di Catanzaro

12- Tertulliano, *De anima*, a cura di G. Balido, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2023.

13- Sant'Agostino, *La città di Dio*, XIII.

14- Sant'Agostino, *Epistola* 166, 2-3.

15- Cassiodoro, *De anima*, in M. Simonetti, E. Prinziavalli, *Storia della letteratura cristiana antica*, III, Piemme, Casale Monferrato 2013, c. VI.

16- Ivi, c. XV.

17- Come definito nel volume curato da A. Ghisalberti, A. Tarzia, *Cassiodoro primo umanista*, Jaca Book, Milano 2021.



**L**uigi Ferrajoli è certamente da annoverare tra i filosofi del diritto più autorevoli e più letti nel mondo, il suo percorso intellettuale è cominciato alla scuola di Norberto Bobbio, di cui è considerato tra gli eredi più autorevoli.

Per i suoi meriti e la sua fama è stato insignito del titolo di “doctor honoris causa” in decine di Università in tutto il mondo. È autore di numerosissimi libri, tradotti in più lingue, tra i quali i recenti *Perché una costituzione per la terra?* (Giappichelli 2021); *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio* (Feltrinelli 2022); *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale* (Laterza 2024).

Per la rivista “Ante Litteram” è motivo di orgoglio poter offrire ai propri lettori le riflessioni di un Maestro con una lunga storia nella difesa dei diritti fondamentali.

**Professore Lei ha ricoperto il ruolo di giudice dal 1967 al 1975, anni che preparano e caratterizzano la contestazione sessantottesca, anni di profonda trasformazione della cultura dei giudici, questa esperienza ha inciso nella sua formazione? Ha influito sulla sua concezione generale del diritto?**

«I miei anni di giudice – ero Pretore a Prato – hanno influito profondamente sulla mia formazione. La pratica giudiziaria impostami dall'enorme lavoro – quale giudice civile e insieme penale (tali erano allora, cumulativamente, le competenze pretorili) in una città industriale come Prato – mi fece scendere dal cielo della logica e della teoria alla realtà concreta dell'applicazione del diritto. Ma la ragione più importante del ruolo svolto sulla mia formazione da quella lontana esperienza è un'altra. Sperimentai direttamente, sul piano esistenziale, quella che è poi diventata una delle tesi principali della mia teoria del diritto: la triplice divaricazione deontica che sempre sussiste tra giustizia e diritto positivo, tra costituzione e legislazione e tra legislazione e pratica giuridica, sia essa giudiziaria o poliziesca o amministrativa, e perciò le tante forme di ingiustizia, di invalidità costituzionale e di ineffettività che sempre pesano sul diritto».

**Lei ha contribuito a fondare Magistratura democratica, un momento importante e straordinario che lasciava intravedere un nuovo modo di essere magistrato, un modello alternativo in polemica con una giustizia che gravitava sostanzialmente nell'orbita del potere. Le rivendicazioni di quella generazione di magistrati, il congresso di Gardone, che cosa hanno lasciato in dote alle nuove generazioni?**

«L'intera Associazione Nazionale dei magistrati, con il congresso di Gardone del 1965, scoprì l'enorme distanza (la seconda divaricazione cui ho sopra accennato) tra Costituzione e codici fascisti. Magistratura Democratica fu il gruppo, fortemente minoritario, che prese sul serio il carattere rivoluzionario della Costituzione. Ricordo che all'indomani della legge del 1970 che introdusse il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 Cost., arrivammo a promuovere – fu una mia proposta, che avanzai al congresso di Trieste dell'Associazione nazionale, ma che fu accolta solo da M.D. – la raccolta delle firme a sostegno dell'eliminazione dal codice penale dei reati d'opinione. Non riuscimmo a raccogliere le 500.000 firme necessarie (ne raccogliemmo solo 360.000). Ma quell'esperienza – la raccolta delle



firme nelle strade, nelle case del popolo e nelle fabbriche – cambiò il nostro rapporto con la società, contraddicendo radicalmente la vecchia figura paludata del giudice tradizionale.

Sul piano della giurisprudenza la difesa della Costituzione si manifestò in quella che allora chiamammo “giurisprudenza alternativa” (a quella allora dominante) e che con-

sisteva nella rigorosa interpretazione della legge alla luce dei principi costituzionali e nella massa di eccezioni di incostituzionalità con cui inondammo la Corte costituzionale. Più in generale, la consapevolezza dell'enorme distanza tra Costituzione e codici fascisti informò un nostro atteggiamento radicalmente critico nei confronti del diritto positivo che eravamo tenuti ad applicare e che era ancora prevalentemente di origine fascista. Fu sulla base di quell'atteggiamento critico nei confronti del diritto vigente, e più in generale delle politiche illiberali e antisociali di cui esso era espressione, che maturò l'indipendenza del potere giudiziario quale potere contro-maggioritario. Il valore dell'indipendenza, allora esercitata e rivendicata da una piccola minoranza, divenne, sul nostro esempio, un valore dell'intera magistratura. Purtroppo questa sua espansione è stata accompagnata, talora, da cadute corporative ed anche, purtroppo, da abusi e da arbitrii, cui può porre un freno soltanto la critica pubblica da parte dei giuristi e, soprattutto, degli stessi magistrati».



**Magistratura Democratica riduce le distanze tra la Costituzione e la legislazione ordinaria. In buona sostanza, sottolineavate la forza della Costituzione come principale fonte di legittimazione sia della legislazione che della giurisdizione. Da una burocratica e acritica applicazione della legge, alla sua interpretazione per mezzo dei principi costituzionali, una necessità ancora attuale e, soprattutto, condivisa?**

«Sicuramente è una necessità oggi più attuale che mai, certamente più attuale che allora. È passato mezzo secolo da quando ho cessato il mio lavoro di giudice. Da allora, dopo la breve stagione riformatrice degli anni Settanta, il diritto italiano ha subito, soprattutto in questi ultimi 30 anni, una progressiva involuzione, quale riflesso e prodotto, del resto, della più generale regressione intellettuale e morale dell'intera vita pubblica del nostro paese (e non solo del nostro paese). La guerra, benché ripudiata dalla nostra Costituzione, è tornata ad essere il normale strumento di soluzione delle controversie internazionali; con un incredibile capovolgimento del senso delle parole, i pacifisti sono screditati come irresponsabili ed estremisti e i bellicisti sono accreditati come responsabili, moderati e benpensanti. La fine dei partiti quali luoghi di partecipazione e di formazione della volontà popolare, la comunicazione politica non più dal basso verso l'alto ma dall'alto verso il basso, i conseguenti processi di personalizzazione della politica determinati anche dall'abbandono del sistema elettorale proporzionale, la generale passivizzazione e spolitizzazione



della società e il tramonto della Costituzione dall'orizzonte della politica hanno prodotto un pesante abbassamento della nostra vita pubblica e una vera crisi della nostra democrazia. Abbiamo assistito a una sostanziale demolizione del diritto del lavoro e delle garanzie dei diritti dei lavoratori. E si è sviluppata una pesante involuzione del nostro diritto e della nostra giustizia penale, all'insegna della massima disuguaglianza: diritto penale minimo e garantismo del privilegio a favore dei potenti, tramite la formazione negli anni del berlusconismo di un vero e proprio *corpus iuris ad personam* sviluppato ampiamente dall'attuale governo, e diritto penale massimo e disumano contro i deboli, dalle pene nella pena di ben due regimi di carcere duro all'uso e all'abuso delle misure di prevenzione di memoria fascista contro mendicanti, prostitute e soprattutto giovani attivisti politici, fino alla legislazione vergognosa nei confronti dei migranti».

**La magistratura italiana, vive oggi una crisi profonda di legittimazione che rischia di offuscare il ruolo della giurisdizione quale dimensione essenziale della democrazia. Una credibilità contaminata dagli scandali che hanno investito le forme del suo autogoverno. Professore, al netto delle tante strumentalizzazioni, la magistratura è stata compromessa nella sua indipendenza e nella sua imparzialità?**

«La magistratura è oggi più che mai un presidio basilare dello stato di diritto. Di fronte alle pretese di onnipotenza avanzate dall'attuale maggioranza, diventa più necessaria che mai la sua indipendenza quale limite agli abusi e capacità di censura delle illegalità dei pubblici poteri. La perdita di legittimazione subita in questi anni dalla magistratura è dovuta, oltre che alla mai interrotta campagna diffamatoria condotta contro la giurisdizione da gran parte dei media, all'abbassamento della sua cultura democratica e costituzionale. Si tratta di un riflesso del più generale abbassamento di tale cultura nella vita pubblica e nella società. Ma si tratta anche dell'effetto di due veleni che hanno contagiato la magistratura. Il primo è il populismo giudiziario, soprattutto di quei magistrati che in Spagna chiamano "giudici stella", che ha prodotto un abbassamento delle garanzie e un inasprimento delle pene. Il secondo, che è alla base delle deviazioni nell'azione di autogoverno del Consiglio superiore della magistratura emerse con lo scandalo Palamara e ampiamente sovradimensionate dai media, è il carrierismo dei giudici, che la mia generazione era riuscita ad abbattere e che le riforme Castelli e Mastella del 2005 e del 2006 hanno reintrodotta, rafforzando, in violazione degli artt. 101 e 107 della Costituzione sulla soggezione dei giudici soltanto alla legge e sull'uguaglianza dei magistrati, i poteri dei capi degli uffici e in particolare dei capi delle Procure».

**Separazione delle carriere, è innegabile che il pubblico ministero è andato acquisendo, nel fare giustizia, un ruolo autonomo sempre crescente, d'altro canto è essenziale per la democrazia ribadire la necessità dell'indipendenza del pubblico ministero. Professore, tralasciando polemiche e provocazioni, è azzardato pensare che i PM non vogliono perdere il loro potere?**

«La separazione tra giudici e pubblici ministeri, anche nelle carriere, è una condizione essenziale dell'imparzialità dei giudici. Ma essa non ha nulla a che vedere con l'indipendenza del pubblico ministero, la quale si fonda, sul piano teorico, sulla sua appartenenza al potere giudiziario, e perciò sulla separazione dei poteri, e sul suo ruolo di garanzia del



corretto esercizio delle sue attività di indagine. Ed è assicurata, sul piano costituzionale, dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale stabilita dall'art. 112 della Costituzione, anche a garanzia dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge».

**Il suo impegno ha sempre privilegiato l'analisi e la critica delle quotidiane ingiustizie in danno soprattutto dei soggetti più deboli, ha sempre sostenuto l'abolizione dell'ergastolo, chiarendo come questa misura si ponga contro "i principi costituzionali dell'umanità della pena e della funzione rieducativa della stessa". Professore, il suo Maestro, Norberto Bobbio, diceva, "la battaglia per il garantismo penale è sempre stata una battaglia di minoranza", lei pensa che (oggi) sia possibile andare oltre quella minoranza?**

«È non solo possibile, ma necessario. Purtroppo è anche improbabile. Ma è compito della cultura politica democratica la diffusione della cultura garantista a livello di massa».

**A Roma, nel 2020, nasce il primo movimento di opinione volto a redigere una Costituzione globale della Terra, quale ultima risposta praticabile alle crisi altrettanto globali che ci minacciano, due anni dopo pubblica il libro *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, un libro che mette a nudo verità dolorose: degradazione ambientale, crisi alimentari, guerre, disuguaglianze inaccettabili, violazioni di diritti umani. Professore esiste veramente una alternativa a tanta scempiaggine, esiste un modo per frenare gli egoismi che deturpano i colori bellissimi dei nostri tramonti e delle nostre albe? Che sfregiano il sorriso di creature incolpevoli?**

«Non solo tale alternativa esiste, ma è la sola alternativa razionale e realistica a un futuro di catastrofi che potrebbe provocare, se non si farà nulla, l'estinzione dell'umanità.

Sul piano teorico il progetto di un costituzionalismo globale, quale espansione delle categorie del costituzionalismo a livello planetario in attuazione di quell'embrione di costituzione del mondo che è formato dalla Carta dell'Onu e dalle tante carte dei diritti umani, è nato dall'implicazione logica che nei miei lavori – in particolare nei miei Principia iuris del 2007 – ho identificato tra la proclamazione dei diritti fondamentali universalmente attribuiti a tutti e l'obbligo giuridico di introdurre le necessarie garanzie e le connesse



istituzioni di garanzia: il disarmo globale e totale a garanzia della pace, un demanio planetario a garanzia dei beni vitali della natura, servizi sanitari, scolastici e assistenziali globali e gratuiti a garanzia dei diritti alla salute, all'istruzione e alla sussistenza. La radicale differenza, rispetto alle tante carte dei diritti esistenti, sia nazionali che internazionali, del nostro progetto di Costituzione della Terra in 100 articoli, consiste da un lato nella sua rigidità, cioè nella sua sopraordinazione a qualunque altra fonte, statale o internazionale; dall'altro, e soprattutto, nella previsione e nell'imposizione, quali limiti e vincoli ai poteri selvaggi degli Stati sovrani e dei mercati globali, delle garanzie sopra elencate.

Sul piano politico, il progetto è nato dalla consapevolezza che ci sono problemi globali che non fanno parte dell'agenda politica dei governi nazionali, anche se dalla loro soluzione dipende la sopravvivenza dell'umanità: non solo la crescita delle disuguaglianze, la fame nel mondo, la svalutazione e lo sfruttamento globale del lavoro, ma anche il riscaldamento climatico e il pericolo di una guerra nucleare, come quella nella quale può oggi degenerare l'aggressione russa all'Ucraina.

Questi problemi non sono, né possono essere affrontati dalle politiche nazionali, inerti e impotenti perché ancorate agli spazi ristretti delle circoscrizioni elettorali e ai tempi brevi delle elezioni e dei sondaggi. È d'altro canto fallito quell'embrione di costituzione del mondo che è formato dalla Carta dell'Onu e dalle tante carte internazionali dei diritti umani, a causa del fatto che esse difettano dei due requisiti che come ho sopra ricordato formano i tratti distintivi del nostro progetto di una Costituzione della Terra: in primo luogo non sono costituzioni rigide, sopraordinate alle fonti statali, ma sono al contrario contraddette dalla conservazione, nell'art. 2 della carta dell'Onu, della sovranità degli Stati, dai quali sono perciò impunemente violate; in secondo luogo, e soprattutto, non sono state introdotte le loro norme di attuazione, cioè i divieti di lesioni e gli obblighi di prestazioni che ne sono le garanzie. Pace, uguaglianza e diritti fondamentali sono perciò rimasti sulla carta, per la grande maggioranza del genere umano, quali promesse non mantenute.

La sola alternativa a questo fallimento è l'espansione oltre lo Stato del costituzionalismo rigido. È infatti certo che 8 miliardi di persone, 193 Stati sovrani, nove dei quali dotati di armamenti nucleari, un anarco-capitalismo vorace e predatorio e un sistema industriale ecologicamente insostenibile non potranno a lungo sopravvivere senza produrre catastrofi in grado di mettere in pericolo l'abitabilità del pianeta e la stessa sopravvivenza dell'umanità. È questo un dato di fatto, che impone un salto di civiltà, cioè l'espansione del costituzionalismo oltre lo Stato, all'altezza dei poteri globali da cui provengono le minacce al nostro futuro: una Costituzione della Terra, ripeto, quale costituzione rigida, sopraordinata agli Stati, che istituisca un demanio planetario dei beni comuni della natura, la messa al bando delle armi, funzioni globali di garanzia dei diritti umani – cioè servizi sanitari e scolastici globali e l'alimentazione di base per tutti – e un fisco globale realmente progressivo. Non è un sogno, se non per quanti al sogno preferiscono l'incubo».

\*Direttore della rivista *Ante litteram*



**BANCA**  **MONTEPAONE**  
GRUPPO BCC ICCREA

# CONNETTORI di COMUNITÀ

 **Fondazione**  
**BANCA MONTEPAONE**

# Panpenalismo e tenuta democratica

di Orlando Sapia\*

**A**umento delle fattispecie delittuose e degli edittali di pena, creazione di tecniche legislative di normazione che comportano l'anticipazione della soglia punitiva e di circuiti di esecuzione penale differenziata, sono queste alcune delle caratteristiche che si riscontrano nelle innovazioni legislative che, nel corso degli ultimi decenni, hanno riguardato il sistema penale attuale.

Chiaramente, queste scelte politiche in materia penale, nelle declinazioni sostanzialistiche, processualistiche e di esecuzione, sono la naturale conseguenza del ruolo che si è deciso politicamente di attribuire al sistema penale. Un ruolo che sempre più appare dissonante rispetto al sistema di valori cristallizzato dalla Costituzione italiana.

Un sistema penale che va in direzione opposta e contraria rispetto al paradigma garantista, il cui principio ordinatore è quello di limitare l'uso della forza, operando in due direzioni: "come sistema di limiti alla libertà selvaggia dei consociati, tramite la proibizione, l'accertamento e la punizione come reati delle offese ai diritti altrui o ad altri beni o interessi stipulati come fondamentali; e come sistema di limiti alla po-

testà punitiva dello Stato, tramite garanzie penali e processuali, le quali precludono la proibizione delle azioni inoffensive o incolpevoli e la punizione di quelle offensive e colpevoli senza un loro corretto accertamento"<sup>1</sup>. Il finalismo teleologico è orientato ad assicurare la migliore risposta nel bilanciamento degli interessi dei cittadini e delle vittime rispetto ai diritti dell'indagato/imputato/condannato.

L'idea di fondo è quella della riduzione della violenza, anche nella punizione del reo, poiché la pena secondo l'art. 27 Cost. ha l'obiettivo di rieducare/ riaggregare il reo nel consesso sociale, così come chiarito, dopo un tribolato percorso di pronunce, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 313/1990<sup>2</sup>.

Tuttavia, negli ultimi trenta anni, l'azione legislativa ha prodotto una proliferazione delle fattispecie di reato e l'innalzamento degli edittali di pena, in alcuni casi proprio dei minimi così sottraendo al giudice di merito la possibilità di realizzare una corretta dosimetria della pena da irrogare<sup>3</sup>.

Sarebbe troppo lungo in questa sede operare una ricostruzione degli svariati "pacchetti sicurezza" che si sono succeduti, ma

1 - L. Ferrajoli, *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, pag. 17 e seguenti, Editoriale Scientifica, 2014.

2 - Per una sintesi di questi principi cfr. L. PEPINO, *Giustizia: nessuna riforma senza una grammatica condivisa*, in "sistemapenale.it", 15 settembre 2023, e R. Polidoro e C. Cavaliere, *Dare un senso alla pena che un senso non ce l'ha*, in O. Sapia e A. Scerbo, *Temi, problemi e prospettive del sistema penale*, ESI, Napoli 2022, p. 319.

3 - E. Pazè, *Giustizia, roba da ricchi*, Editori Laterza, 2017; V. Manes, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *Questione Giustizia*, 2019, n. 1, p. 87; C. Petitto e O. Sapia, *La pena Tradita, il sistema penale tra ossessione securitaria e carcerazione della povertà*, Rubbettino Editore, 2017.



è di certo possibile ripercorrere quello che è avvenuto, per lo meno, nel corso dell'attuale legislatura.

Già al suo *incipit* la XIX Legislatura si è caratterizzata con l'essere in perfetta continuità con le precedenti, attraverso l'introduzione, di cui non si sentiva la necessità, del reato di cui all'art. 633 bis c.p. "Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica", la cui condotta è punita da tre a sei anni di reclusione.

Successivamente, a seguito della tragedia che ha visto la morte di decine di persone migranti lungo le coste della cittadina di Cutro nel tentativo di raggiungere clandestinamente il territorio italiano, si è avuta l'emanazione del D. L. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023, c.d. decreto Cutro, che ha previsto l'inasprimento delle pene per il reato di immigrazione clandestina prevedendo la reclusione da 2 a 6 anni (invece che da 1 a 5 anni) per l'ipotesi base e da 6 a 16 (invece che da 5 a 15 anni) per le ipotesi aggravate (comma 3 art.12 TUI), ma soprattutto l'introduzione del nuovo delitto di "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" (art. 12 bis Dlgs. n. 286/98), in cui se all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persona la condotta è punita con la reclusione da venti a trenta anni, e con l'ulteriore particolarità che il nuovo delitto verrà punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio nazionale.

Si prosegue con il D.L. n. 123/23 c.d. Decreto Caivano che traendo origine sempre da fatti di cronaca, avvenuti per l'appunto a Caivano, rappresenta un ulteriore di esempio di atto avente forza di legge che viene emanato in via di urgenza, senza nessuna necessità,

ma sull'onda delle emozioni di piazza. Tale decreto, tra le varie disposizioni, contiene delle norme che consentono un'applicazione più ampia delle misure cautelari nei confronti dei minori, universo rispetto al quale il legislatore mostra normalmente una particolare attenzione e indulgenza, in virtù del fatto che trattasi di soggetti in formazione. Fortunatamente non sono passate quelle proposte che avrebbero voluto un abbassamento dell'età ai fini dell'imputabilità, che per adesso permane a quattordici anni. Tuttavia, l'effetto è stato immediato, essendo aumentati in maniera esponenziali i minori detenuti negli IPM, proprio a causa del proliferare delle misure cautelari custodiali. 496 minori e giovani adulti detenuti nei 17 istituti penali per minorenni in Italia, al 15 gennaio 2024. Si tratta di un numero record, rende noto l'associazione Antigone nel settimo rapporto sulla giustizia minorile, evidenziando che il decreto "ha introdotto una serie di misure che stanno avendo e continueranno ad avere effetti distruttivi sul sistema della giustizia minorile, sia in termini di aumento del ricorso alla detenzione che di qualità dei percorsi di recupero per il giovane autore di delitto"<sup>4</sup>.

Infine, annunciato con il comunicato n. 59, il Consiglio dei Ministri, in data 16/11/23, ha approvato un disegno di legge sempre in materia di sicurezza, che è attualmente al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, ma che desta preoccupazione essendo informato dalla medesima logica securitaria che ha caratterizzato i precedenti "pacchetti sicurezza", ovvero la creazione di fattispecie delittuose nuove e l'aumento degli edittali di pena in relazione ai reati già esistenti.

Tra le novità, risalta la norma che renderà da obbligatorio a facoltativo il differimento pena per le donne incinte e le madri con

---

4- Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni, 2024.



prole fino a un anno, così aprendo le porte degli istituti penitenziari ai bambini, di certo incolpevoli, al seguito delle madri. È di tutta evidenza una normativa pensata nei riguardi delle donne di etnia rom, che rappresenta un esercizio normativo ispirato al diritto penale d'autore. Il D.D.L. prevede, altresì, l'introduzione di due nuove fattispecie di reato finalizzate a mantenere la sicurezza degli istituti penitenziari e delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, punendo gli episodi di rivolta, che possono essere integrati non solo da atti di violenza o minaccia, ma persino da condotte di resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.

Molto spesso nelle carceri possono aversi dei momenti di protesta, anche legittima, da parte della popolazione detenuta, ad esempio la c.d. battitura, visto le condizioni di vita spesso inumane e degradanti, come sentenziato in più occasione dalla Corte EDU, per cui introdurre questa tipologia di fattispecie è chiara espressione dell'incapacità o forse, peggio ancora, della mancanza di volontà da parte della politica di comprendere quanto stia avvenendo all'interno delle mura penitenziarie: al 31 maggio 2024 il numero dei detenuti negli istituti di pena è pari a 61574 e il tasso di sovraffollamento tocca quota 129%, con indici in alcuni istituti fino al 200%, siamo oramai ai livelli che valsero all'Italia nel 2013 la condanna dello Stato italiano dinanzi alla Corte EDU nel procedimento Torregiani + altri contro Italia. Il carcere continua ad essere una pattumiera sociale, in cui collocare i soggetti marginali/scarti sociali, difatti i detenuti negli istituti di pena appartengono soprattutto alla fascia dei soggetti economicamente in stato di povertà e spesso di origine meridionale o migranti. Secondo l'ultimo rapporto Istat sono 5,6 milioni le persone in condizioni di povertà asso-

luta in Italia, pari a 9,7% della popolazione<sup>5</sup>. La risposta statale rispetto a questo crescente fenomeno di impoverimento si realizza attraverso l'implementazione del sistema penale, che si inasprisce sempre più in tutte le sue declinazioni: i reati aumentano e così le pene, i processi devono essere più veloci e diminuiscono le garanzie, le carceri sono stracolme e il tasso di sovraffollamento, nonostante i tentativi periodici di diminuire la popolazione detenuta, continua a crescere, e con esso il numero dei detenuti che hanno deciso di togliersi la vita. Dall'inizio dell'anno si sono registrati 44 suicidi tra la popolazione detenuta, cifra record<sup>6</sup>.

La risposta dello Stato a questi nuovi poveri, emarginati e espulsi dal ciclo produttivo o che giungono sulle barche della disperazione sulle nostre coste, in fuga da fame, guerra e regimi violenti ed irrispettosi dei diritti umani, al netto di qualche provvedimento ottriato di volta in volta così da calmierare gli animi, è il diritto penale, probabilmente perché, tra gli altri vantaggi, è anche a costo zero, almeno nell'immediato. "Ecco allora la trasformazione da Stato sociale a Stato penale, che ha tra i suoi obiettivi primari proprio la criminalizzazione degli scarti della società. In sintesi, lo Stato ha rinunciato alle sue funzioni sociali ed economiche, e ha scelto la politica della sicurezza come fulcro di una strategia mirante a recuperare l'autorità perduta e l'impronta protettiva agli occhi dei cittadini"<sup>7</sup>. È tramontato il progetto democratico, cristallizzato nell'art. 3 co. 2 della Cost. ovvero il perseguimento dell'uguaglianza sostanziale, e stiamo, forse, assistendo all'alba di un nuovo Stato tecnocratico punitivo.

\*Segretario della Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"

5- *Le statistiche dell'Istat sulla povertà, anno 2022*, <https://www.istat.it/it/files/2023/10/REPORT-POVERTA-2022.pdf>,

6- Cifra aggiornata al 19/06/24.

7- Sergio Moccia, *Vite di scarto*, in *Diritto e Giustizia Minorile*, Rivista Trimestrale, 2/3 2014.



*Saggi, casi e analisi  
per capire in profondità  
il nostro presente*



# La giustizia riparativa: una sfida del nostro tempo

di Gian Luigi Gatta\*

1. L'introduzione di una disciplina organica della *giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022: c.d. riforma Cartabia), coordinata con la procedura penale e comprensiva di effetti sul diritto penale sostanziale e sul diritto penitenziario, rappresenta indubbiamente una delle più interessanti novità intervenute negli ultimi anni nel mondo della giustizia penale. Si tratta, infatti, di un ambizioso investimento culturale, che sulla linea di un movimento internazionale getta un seme nel sistema introducendo *un nuovo paradigma*.

Sappiamo bene che il terreno della *giustizia penale*, sul quale la giustizia riparativa si innesta, è tradizionalmente *terreno di scontro*. Guardiamo al *processo*: “lo Stato contro Tizio o Caia”: così vengono chiamati e nominati i processi negli Stati Uniti, patria di un sistema processuale non a caso chiamato “adversarial”, al quale si è notoriamente ispirato il nostro codice del 1988. Guardiamo ora alla *pena*: il sistema punitivo, nel nostro come in altri paesi, ruota essenzialmente attorno al carcere, che è espressione plastica dell’idea dell’allontanamento e dell’esclusione dell’autore del reato dalla società. *Prendere le distanze* da chi ci fa del male è una reazione istintiva, da secoli istituzionalizzata nelle forme del processo e dell’esecuzione penale. Per questo la giustizia riparativa

– definita come la *giustizia dell’incontro* – introduce un paradigma culturale e un metodo di gestione dei conflitti *sconvolgente*. E di fronte a novità sconvolgenti e difficili da capire, anche nel mondo del diritto (accademia compresa), sono possibili atteggiamenti diversi: di scetticismo/rifiuto o, al contrario, di curiosità intellettuale o entusiasmo per un nuovo e sconosciuto orizzonte da percorrere alla ricerca, se possibile, di *risposte più adeguate e soddisfacenti* da parte della giustizia. Non si tratta certo di abbandonare la strada vecchia – quella del diritto e del processo penale liberale – per intraprendere una strada nuova. Si tratta di migliorare la strada vecchia aprendo intersezioni che portino a una giustizia migliore, attraverso percorsi paralleli e virtuosi.

2. La giustizia sanzionatoria lascia spesso un senso di insoddisfazione. Al processo si chiede di accertare fatti ed eventuali responsabilità, nel quadro delle garanzie costituzionali e del sistema. Quando il processo riesce ad adempiere a questa sua funzione essenziale, e sfocia in una condanna, alla pena si chiede di restituire al reo il male commesso, attraverso la privazione o la limitazione della libertà personale, e, al tempo stesso, di servire al reinserimento sociale della persona temporaneamente



ristretta. Al processo penale, che è di per sé una pena per chi lo subisce, e alla pena vera e propria, chiediamo insomma di *fare del bene separando e facendo del male*. È un dilemma vecchio come il diritto penale, che a ben vedere è problematico sia per il reo (e, prima ancora, per l'imputato), sia per la vittima. C'è infatti *una possibile esigenza individuale e sociale* che lo schema della giustizia sanzionatoria avversariale non riesca a intercettare: quella dell'*incontro* e della *dimensione dialogica* tra autore e vittima del reato. Può essere un'esigenza della vittima, che per superare il trauma e l'offesa del reato, o per alleviarne le conseguenze e girare pagina, vuole incontrare l'autore del reato alla ricerca di possibili risposte a tanti perché: risposte che possono emergere dal dialogo e dallo scambio di sguardi di un incontro tra persone, attraverso la mediazione di esperti in posizione di equidistanza o, meglio, di equiprossimità, secondo un neologismo della giustizia riparativa tradotto ora in norma di legge. C'è una ricerca di risposte, da parte delle vittime, che non di rado – questo è il punto – *va oltre il processo e la pena*. In un bellissimo film irlandese del 2018, *“The meeting”*, basato su una storia vera e interpretato, nella veste di protagonista, dalla vittima di una brutale violenza sessuale, Ailbhe Griffith cerca nell'incontro con l'autore della violenza, uscito dal carcere, risposte a domande – tra le quali, “perché lo hai fatto proprio a me?” – per lei essenziali per mettersi il trauma alle spalle. Ancora, in una recente intervista al Corriere del Veneto, Francesca Girardi, nel 2003 vittima di Unabomber, quando aveva solo nove anni, ha così risposto a questa domanda, all'indomani della notizia della riapertura delle indagini: “cosa le cambierebbe sapere chi è stato? Ha già detto di volerlo incontrare. «Sì, è vero, ci spero con tutto il cuore. Non so ancora cosa potrebbe significare sapere finalmente chi è stato, come potrebbe cam-

biare la mia vita arrivare a una verità così tanto attesa. Ma sono certa che darebbe una svolta a tutto: ai ricordi, alla terribile esperienza vissuta, alla persona positiva e ottimista che comunque oggi sono diventata». Chiuderebbe il cerchio? «Chiuderebbe una ferita ancora aperta. E sarebbe spettacolare». Di fronte a queste e a tante altre simili testimonianze penso che stia a noi giuristi, come approccio culturale, scegliere se chiudere gli occhi di fronte all'esigenza avvertita da alcune delle persone offese, ritenendola estranea alla sfera della giustizia (alle *cose di cui ci dobbiamo occupare*), oppure se cercare strumenti che possano soddisfarla, migliorando così *la giustizia come servizio pubblico*. La riforma Cartabia va proprio in questa seconda direzione ed è frutto di una precisa e forte opzione politico-culturale.

Attenzione però. Non si tratta solo di assecondare esigenze delle vittime. Anche gli autori di reato avvertono talora l'esigenza di incontrare le vittime, di confrontarsi con loro, di chiedere perdono o comunque di fornire spiegazioni cercando, se possibile, di dare un senso alle loro azioni. Esperienze assai significative, nel nostro paese, sono testimoniate ad esempio in due libri: quella di una donna condannata per omicidio, Stefania Albertani, nel dialogo con due criminologi che può leggersi in A. Ceretti, L. Natali, *“Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell'incontro”*, Raffaello Cortina, 2022; quella di autori (e vittime) del terrorismo negli anni di piombo, ne *“Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto”*, 2015, curato da G. Bertagna, A. Ceretti e C. Mazucato ed edito da il Saggiatore.

**3.** La Giustizia riparativa *non è solo un'idea*. Al pari della giustizia ordinaria è un servizio pubblico e richiede organizzazione, personale esperto, formazione, investimenti per far fronte a costi, coinvolgimento degli enti locali e del territorio. È *una macchina*



*complessa che si sta mettendo in moto*, nel nostro come in altri paesi, grazie agli investimenti iniziali e agli altri che saranno necessari. Grazie alla formazione in atto nelle università, dove si stanno attivando i primi corsi, nell'avvocatura e nella magistratura. Grazie all'impegno dei funzionari del Ministero della Giustizia e di quanti da anni sono coinvolti in attività di mediazione e ai sempre più numerosi centri disseminati sul territorio. Per il Ministero della Giustizia, la giustizia riparativa è oggi uno dei servizi da gestire e amministrare, attraverso le proprie articolazioni e con opportuno coordinamento con l'autorità giudiziaria. È un servizio pubblico in funzione delle esigenze delle vittime e degli autori dei reati, o presunti tali; un servizio per la società intera.


Pochi, come i penalisti, conoscono i difetti e i limiti del diritto penale, alcuni dei quali – tali, attenzione, solo agli occhi di parte dell'opinione pubblica – sono imposti proprio da irrinunciabili principi liberali incarnati nella Costituzione. Se non si può 'buttare via la chiave', se non si possono comminare e infliggere pene esemplari, se si deve rimettere in libertà il detenuto dopo un certo numero di anni e a certe condizioni, se si deve dichiarare la prescrizione del reato o l'improcedibilità dell'azione penale dopo un certo periodo di tempo, la domanda di giustizia, delle vittime e della società, deve poter trovare soddisfazione anche *attraverso strade diverse* da quelle del processo e della pena. La *riparazione* interpersonale è una di queste strade, appunto.

A ben vedere, sul piano politico-criminale investire sulla giustizia riparativa – sulla cultura della mediazione e della riparazione come possibile risposta al reato – può rappresentare un contraltare rispetto alla più semplice ed elettoralmente appagante delle risposte, ai tempi del *populismo*: innalzare le pene. Chi soffia sulla divisione della società – gli onesti cittadini, da una parte,

i delinquenti, dall'altra parte – individua nell'innalzamento delle pene e nella creazione di nuovi reati risposte immediate e a costo zero all'esigenza di giustizia, che però inevitabilmente si scontrano, vuoi con i tempi del processo penale, vuoi con un sistema dell'esecuzione penale costituzionalmente orientato al graduale reinserimento del condannato, prima del fine pena. Sono quindi risposte non appaganti, al metro di una reazione retributiva/vendicativa, che possono nondimeno comportare torsioni illiberali del sistema, confliggenti con i principi costituzionali, a partire da quello di proporzionalità della pena. La giustizia riparativa, sul piano politico, è invece *uno strumento di pacificazione e coesione sociale*: è altro rispetto alla giustizia penale; non ne prende il posto ma vi aggiunge qualcosa, *la completa*, quanto meno sul piano dell'offerta di servizi da parte dell'ordinamento. Non è a costo zero, come detto, e non paga altrettanto, elettoralmente, perché *non soffia sulla sete di punizione e di vendetta*; anzi, promette benefici all'indagato, all'imputato e al condannato, più evidenti rispetto a quelli che può offrire alle vittime. Ricordo, infatti, che lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, e l'eventuale esito riparativo, devono essere valutati dall'autorità giudiziaria ai fini delle determinazioni di competenza e, in particolare, della commisurazione della pena (art. 58, co. 1 d.lgs. n. 150/2022); non vale però il contrario, essendo preclusa ogni valutazione negativa del mancato accesso ai programmi di giustizia riparativa o del fallimento degli stessi. Ancora, l'aver partecipato, prima del giudizio, a un programma di giustizia riparativa concluso positivamente integra una nuova circostanza attenuante comune, prevista dall'art. 62, n. 6 c.p.: può comportare quindi una diminuzione della pena o la sterilizzazione degli effetti di una o più aggravanti, all'esito del giudizio di bilanciamento delle



circostanze concorrenti. Inoltre, l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa, concluso positivamente, consente l'accesso alla sospensione condizionale della pena nella forma c.d. breve, applicabile in caso di condanna a una pena non superiore a un anno. La riparazione produce i suoi effetti, ancora, nei reati procedibili a querela (il cui novero è stato ampliato dalla riforma Cartabia): la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo comporta la remissione tacita della querela (art. 153, co. 2, n. 2 c.p.). Questa disciplina è accompagnata dalla previsione di una sospensione del procedimento per più di 180 giorni, attivabile su richiesta dell'imputato che chieda di accedere a un programma di giustizia riparativa (art. 129 bis, co. 4 c.p.p.: si tratta dell'unica ipotesi in cui il procedimento penale viene sospeso in attesa di un eventuale esito riparativo). Diversi sono poi i benefici correlati alla giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale: è previsto che sia valutata ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione (anche quando sono chieste dallo stato di libertà) e della liberazione condizionale. Anche alla luce di questi riflessi sostanziali, è evidente come la giustizia riparativa sia una realtà concreta, che richiede di essere conosciuta, studiata, sperimentata da tutti gli attori della giustizia, avvocati compresi. Gli avvocati possono avere una funzione di impulso fondamentale per il successo della giustizia riparativa. Nel rapporto professionale e umano che instaura con i propri assistiti, vittime o autori (presunti o reali) che siano, *gli avvocati sono tra i primi ad avvertire la domanda di una giustizia riparativa e a poterla indirizzare adeguatamente nell'ambito di strategie e scelte difensive*. Gli avvisi sulla possibilità di accesso a programmi di giustizia riparativa, previsti dalla legge pro-



cessuale, sono oggi molti e pongono d'altra parte all'avvocato, come al magistrato, il dovere di illustrare una nuova realtà e i possibili benefici ad essa correlati. Anche per questo penso che le attività di formazione, di coordinamento e di supporto, da parte degli ordini e delle associazioni forensi, siano di particolare importanza e vadano incoraggiate.

4. Vi è un rilevante aspetto di complementarietà della giustizia riparativa, rispetto alla giustizia sanzionatoria penale, che merita di essere sottolineato. L'utilità sociale della giustizia riparativa si può e si dovrà misurare in termini di riduzione della recidiva e, quindi, di prevenzione della criminalità. Il *volto costituzionale della pena* – umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del condannato – è *del tutto coerente con la giustizia riparativa*, che mette al centro le persone – il rispetto per i beni giuridici coinvolti – e facilita la comprensione di ciò che è accaduto e del relativo disvalore e pone le basi perché non si ripeta.

La giustizia riparativa *spegne il fuoco della ritorsione e della vendetta della vittima*, da un lato, e *aiuta a comprendere il male individuale e sociale causato dalle proprie azioni*



*od omissioni, responsabilizzando l'autore.* Si innestano così nel sistema e nella vicenda punitiva penale elementi e contenuti positivi, di elevato valore pedagogico e culturale, del tutto funzionali alla *pacificazione sociale* e alle *finalità assegnate alla pena dalla Costituzione*.

Penso sia utile segnalare che alcuni studi scientifici, come si legge nel sito internet dello statunitense Bureau of Justice Assistance (BJA), mostrano come *“the restorative justice reduces recidivism, increases victim’s satisfaction with the justice process, and reduces the psychological trauma of crime”*.

La giustizia riparativa, insomma, è nell’interesse dell’imputato/condannato, della vittima e della società. Oltre a essere coerente con il finalismo rieducativo della pena.

5. Naturalmente, la giustizia riparativa è *altro rispetto al processo penale*. Lo si è detto. Essa è complementare alla giustizia penale. La sfida della riforma Cartabia è di avere pensato a una complementarietà, non ad una alterità. Il coordinamento con il procedimento penale è stato realizzato prevedendo l’innesto della giustizia riparativa in modo trasversale, esteso cioè a tutte le fasi del procedimento: dalle indagini preliminari all’esecuzione penale.

È verosimile che, in ragione del tempo che serve di norma per far maturare le condizioni per l’incontro e la riparazione, sia la fase dell’esecuzione penale quella destinata a risultare terreno di elezione dei programmi di giustizia riparativa. Ma non è detto – e, anzi, la prima applicazione della nuova disciplina lo conferma – che la via della giustizia riparativa sia percorsa già in sede di indagini o in altri momenti dell’iter processuale.

I principi fondamentali della nuova disciplina prevedono l’accesso ai programmi in ogni fase del procedimento, *sempre su base volontaria* e con una serie di *garanzie fun-*

*zionali anche e proprio al coordinamento con le regole e le garanzie del processo penale*.

È possibile, certo, che qualche aspetto sia perfettibile, perché il coordinamento tra giustizia penale e giustizia riparativa non è certo cosa semplice. Il decreto correttivo della riforma Cartabia, adottato su proposta del Ministro Nordio (d.lgs. n. 31/2024), è già intervenuto su qualche profilo e altri potranno essere messi in rilievo dalla dottrina e dalla prassi, anche grazie all’apporto dell’avvocatura.

Quel che penso sia importante, per cogliere la sfida della giustizia riparativa, è non fare passi indietro rispetto ai principi e agli obiettivi di fondo, che meritano a mio avviso di essere perseguiti per *migliorare la giustizia penale*.

Non dimentichiamoci della saggia riflessione che fece più di un secolo fa da Gustav Radbruch, grande filosofo del diritto: abbiamo bisogno di *“qualcosa di migliore del diritto penale”*. La giustizia riparativa per molti versi lo è, e penso che possa anche migliorare la giustizia penale attivando *una virtuosa sinergia*.

È una sfida del nostro tempo, peraltro non solo italiana ma internazionale, e sta a noi affrontarla. Anche per evitare che le vittime, sempre più al centro dell’attenzione della politica-criminale, pensino di poter trovare soddisfazione solo attraverso pene sempre più severe e torsioni dei principi del diritto penale liberale.

\*Ordinario di Diritto Penale  
Università degli Studi di Milano



# Miti e realtà della giustizia riparativa

di Oliviero Mazza\*

**1. Riparazione e confessione.** - Quando si affronta il tema della giustizia riparativa bisogna porsi una domanda preliminare: qual è il presupposto per accedere a questo procedimento incidentale<sup>1</sup>, così delineato dal meccanismo dell'invio d'ufficio ex art. 129-bis c.p.p.?

I sostenitori del *brave new world* si nascondono dietro fumisterie verbali: non «si richiede una confessione all'imputato», trattandosi di un «percorso dialogico condotto da un mediatore che prende le mosse non dalla responsabilità penale ma da un fatto nudo, a prescindere dalla sua corrispondenza rispetto alla condotta di reato»<sup>2</sup>.

Il primo impatto giurisprudenziale, invece, ci ha richiamato a un sano realismo giuridico: vi sono soverchie «difficoltà di ammettere un programma di giustizia riparativa in corso di un processo (e ancora più di un procedimento) allorché l'imputato (o l'indagato) contesta la fondatezza dell'accusa»<sup>3</sup>.

Del resto, al di là della prevedibile interpretazione giurisprudenziale, era la logica a riportare l'interprete a una realtà normativa che, finalizzata alla riparazione di qualcosa, ne postulava prima la rottura. Detto altrimenti, la giustizia riparativa delineata dal d.lgs. n. 150 del 2022 non è un gioco di società e

nemmeno una seduta di analisi collettiva, ma è calata integralmente nel sistema penale come forma di risoluzione alternativa del conflitto interindividuale rappresentato dal reato.

A riprova di ciò, è sufficiente ricordare quali siano gli effetti penali del procedimento incidentale di mediazione: per i reati procedibili a querela, il cui novero è stato significativamente incrementato proprio dalla riforma Cartabia, la risoluzione alternativa della controversia determina la remissione di querela (art. 152 comma 2 n. 2 c.p.). Il collegamento fra il procedimento principale e quello incidentale è reso ancor più chiaro dalla previsione che, «quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati». Per tutti i reati procedibili d'ufficio, l'esito riparativo determina l'applicazione di una specifica diminuzione (art. 62 n. 6 c.p. che parifica la riparazione al risarcimento del danno e alle condotte riparatorie) nonché la sospensione condizionale della pena (art. 163 comma 5 c.p.). Senza dimenticare la prospettiva, tutt'altro che remota, di una surrettizia applicazione dell'archiviazione meritata - istituto abbozzato e poi abbandono

1- Così definito dalla Relazione del Massimario della Cassazione, secondo cui si tratta di un «procedimento incidentale, parallelo alla giustizia contenziosa» (Relazione su novità normativa. La "Riforma Cartabia", 5 gennaio 2023, p. 277).

2- M. GIALUZ – M. PASSIONE, Imputato e vittima: incontro che può aiutare a ricucire le ferite del processo penale, dentro e fuori dalle aule, in *Il Dubbio*, 26 settembre 2023, da cui è tratta anche la citazione immediatamente precedente nel testo.

3- Trib. Genova, ord. 21 novembre 2023, Pres. Cascini, est. Crucioi, in *Sist. pen.* 16 febbraio 2024, con nota di R. A. RUGGIERO.





nato nei lavori preparatori della riforma - in seguito al buon esito della giustizia riparativa avviata per decisione del pubblico ministero. Il quadro normativo certifica che davanti al mediatore non si discute di “nudi fatti”, privi di rilevanza penale, posto che l’unico oggetto del procedimento incidentale è la “rottura” dei rapporti personali determinata dal reato, con tutte le conseguenze del caso, tanto in termini di procedibilità e di definizione del procedimento già in fase di indagini quanto di dosimetria sanzionatoria e di benefici di legge.

Al di là della ricostruzione quasi esoterica della “conca riparativa”, per il giurista positivo è innegabile che l’ammissione da parte dell’imputato dei fatti che gli vengono addebitati costituisca la condizione indispensabile per l’accesso stesso ai programmi riparativi. Del resto, il rinvio generale ai principi internazionali, contenuto nell’art. 53 comma 1 d.lgs. n. 150 del 2022, è più che sufficiente per importare nella disciplina nazionale proprio quelle regole europee che impongono, quale condizione essenziale per l’avvio del procedimento, che «l’autore del reato [abbia] riconosciuto i fatti essenziali del caso» (art. 12, c. 1, lett. c, dir. 2012/29/UE). Analoga affermazione si ritrova nel par. 30 della Raccomandazione 8(2018) del Consiglio d’Europa, secondo cui «punto di partenza per un percorso di giustizia riparativa dovrebbe essere generalmente il riconoscimento a opera

delle parti dei fatti principali della vicenda». Il primo mito è dunque sfatato, la giustizia riparativa rimane, fin dalla sua matrice europea e nella sua connotazione finalistica, un istituto di favore e di garanzia per la vittima al quale l’imputato accede solo riconoscendo la sua responsabilità.

**2. Vittimocentrismo occultato.** - I conditores hanno alimentato un secondo mito, quello del sistema paritario non vittimocentrico<sup>4</sup>, e la giurisprudenza questa volta sembra prenderli in parola quando afferma che l’istituto è «del tutto disfunzionale alla tutela delle vittime dei reati a sfondo sessuale o di genere, in totale distonia con la vocazione securitaria, spesso solo apparentemente pubblicizzata, dalle norme relative a tale specifico settore»<sup>5</sup>.

Non si può negare la conclamata schizofrenia normativa. Si pensi al giudice che applica una misura coercitiva all’imputato, magari il divieto di avvicinamento alla persona offesa, e al tempo stesso ordina l’invio di entrambi i soggetti in conflitto davanti al mediatore affinché possano “avvicinarsi” oppure a tutti i casi in cui l’imputato sia ristretto nella sua libertà personale in ragione del pericolo di recidiva e venga nondimeno disposto il suo invio al centro per la giustizia riparativa al fine di incontrare proprio chi si assume abbia già subito le conseguenze della condotta violenta.

Al di là delle sempre più evidenti contraddizioni di un sistema penale irrazionale, la giustizia riparativa presenta finalità ben precise, scolpite nell’art. 43 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2020, ma troppo spesso taciute da chi respinge ideologicamente la natura penitenziale del nuovo istituto.

Cosa si deve intendere per riconoscimento della vittima, responsabilizzazione dell’imputato e ricostruzione dei legami con la comunità (*rectius*, società)? La connotazione assiologica della giustizia riparativa è tutt’al-

4- V. ancora M. GIALUZ – M. PASSIONE, *Imputato e vittima: incontro che può aiutare a ricucire le ferite del processo penale, dentro e fuori dalle aule*, cit.

5- Trib. Genova, ord. 21 novembre 2023, cit.



tro che neutrale. Nell'ipotesi più laica, si dà per scontato che ci sia un autore di reato da responsabilizzare, una vittima da riconoscere, in quanto soggetto che ha subito il reato, e una società che attende giustizia, magari anche solo riparativa. Nella versione moralizzante, che è poi quella che va per la maggiore fra i primi commentatori, la responsabilizzazione dell'imputato sottende il suo pentimento, il riconoscimento della vittima passa attraverso la riparazione materiale e simbolica, mentre la comunità diviene il giudice popolare disposto al perdono giudiziale dell'imputato a condizione che compia tangibili atti di contrizione. Questo è il programma delineato dal legislatore che, in entrambe le chiavi di lettura, risulta ben lungi dalla mistica delle emozioni, attingendo a una smaccata presunzione di colpevolezza.

Ogni riflessione ulteriore deve prendere le mosse, ancora una volta, dal dato di realtà giuridica: il legislatore non mette sullo stesso piano vittima e colpevole, il sistema è intriso di una cultura europea vittimocentrica che non si cura della questione cognitiva e della presunzione d'innocenza, ma punta solo alla rielaborazione dell'agito delinquenziale e al perdono della persona offesa.

Senza eccedere nell'oggettivismo giuridico, le fonti eurounitarie (art. 12, c. 1, lett. a, dir. 2012/29/UE) ancora una volta non si prestano ad equivoci: «si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima».

Superata la narrazione fiabesca di una "conca riparativa" in cui tutti i presenti hanno pari dignità, il testo legislativo risulta paradossalmente lesivo tanto delle prerogative dell'imputato quanto di quelle della vittima per la quale, comunque, nutre una fisiologica propensione.

**3. Un procedimento senza garanzie.** - La volontà del legislatore è cristallina: incistare la giustizia riparativa nel processo penale in

modo tale da istituzionalizzare, con tutte le conseguenze del caso, anche in termini di spesa pubblica (art. 67 d.lgs. n. 150 del 2022<sup>6</sup>), un percorso che, se fosse rimasto in ambito privato e volontario, avrebbe avuto pochissime possibilità di essere finanziato e di svilupparsi secondo le aspettative di chi lo ha teorizzato. Il risultato presenta però un prezzo elevatissimo in termini di violazione della presunzione d'innocenza e di azzeramento del diritto di difesa. Per quale ragione il giudice dovrebbe inviare l'imputato davanti al mediatore, per tentare la riparazione con la vittima, se lo ritenesse, come impone l'art. 27 comma 2 Cost., non colpevole? Come si può indicare la strada della riparazione, ossia della responsabilizzazione dell'imputato e del riconoscimento della vittima *ex art.* 43 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022, se non si è convinti della rottura determinata dal reato attribuito all'accusato?

La risposta a tali cruciali interrogativi sono discorsi confusi in cui l'unico dato che emerge con nettezza è l'adesione ideologica e aprioristica al dogma della giustizia riparativa. L'invio – non invito, come spesso si sostiene con bischizzo intenzionale – è un atto d'ufficio dell'autorità procedente che prescinde dalla volontà delle parti, contrariamente alla vulgata per cui la giustizia riparativa sarebbe libera e volontaria.

Vittima e imputato sono costretti a presentarsi dinanzi al mediatore, pena l'inosservanza dell'ordine del giudice. Un conto, infatti, è il dialogo riparativo che richiede il consenso per la sua prosecuzione, altro è il procedimento incidentale volto a realizzare il programma che nasce per una scelta autonoma dell'autorità procedente e costringe i soggetti interessati a presentarsi dinanzi al mediatore e a palesare le loro intenzioni.

Il comportamento renitente, se anche non costituisca in sé un illecito, sarebbe certamente valutabile dal giudice una volta chiamato ad apprezzare il comportamento

6- Che così recita: «nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022».



dell'imputato susseguente al reato (art. 133 c.p.) o anche la meritevolezza della pretesa risarcitoria.

Non si può fingere che la scelta di disattendere la volontà del giudice non avrà un costo, anche solo in termini di cattiva impressione. Così come non ci si può trincerare dietro l'idea che il verbale negativo di mediazione non indichi il soggetto che si è reso indisponibile alla riparazione. Le parti, infatti, potranno sempre riferire al giudice il contegno reciprocamente tenuto nell'ambito del procedimento incidentale e ciò nel legittimo intento di sostenere le proprie ragioni nel corso del procedimento principale. Se la presunzione d'innocenza è vilipesa, non va meglio per il diritto di difesa del tutto conculcato: da un lato, l'imputato è chiamato a responsabilizzarsi (art. 43 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2020) ossia a tenere un contegno autodifensivo remissivo, dall'altro, il suo difensore è escluso dal tavolo della mediazione.

Non si comprende per quale ragione tutti i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie prevedano la negoziazione assistita dal difensore, mentre in ambito penale ciò non sia possibile.

Per abbozzare una imbarazzata risposta si ricorre nuovamente al mito: «nella conca della mediazione il difensore non ha alcun ruolo semplicemente perché non si parla il linguaggio tecnico del diritto penale (e non si accerta un reato), ma quello delle emozioni sprigionate dal conflitto»<sup>7</sup>.

Se così fosse, verrebbe allora da chiedersi come sia possibile che il “linguaggio delle emozioni” determini l'estinzione del reato per remissione di querela, per non dire che su tale percorso emozionale si fondano attenuanti specifiche o i presupposti della sospensione condizionale della pena. A meno che non sia stata introdotta la nuova categoria del “diritto penale emozionale”, nella conca riparativa si parla proprio il linguaggio della responsabilità per un fatto tipico previ-

sto dalla legge come reato. Occorre, pertanto, essere rigorosi: se la mediazione è un fatto puramente morale ed emozionale, come nella vulgata mitologica, allora ben venga il bando del difensore, ma tale percorso non deve avere alcuna rilevanza in ambito penale e non deve intersecarsi con il processo penale di cognizione; se, invece, si vuole incentivare la mediazione con la premialità penale, se si disciplina un vero e proprio procedimento incidentale, allora il difensore deve esserne parte integrante per garantire al meglio gli interessi giuridici del suo assistito.

Il veto alla presenza del difensore rimane comunque una previsione odiosa, come dimostra il fatto che nella accogliente conca riparativa sono ospitati addirittura «enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali» (art. 45 lett. c d.lgs. n. 150 del 2022) ovvero «chiunque altro vi abbia interesse» (art. 45 lett. d d.lgs. n. 150 del 2022).

Come si giustifica che l'accusato sia lasciato solo dinanzi a questo variegato “tribunale del popolo” composto addirittura dai rappresentanti della polizia? Ma soprattutto, perché chiunque vi abbia interesse può partecipare, ma non il difensore che sarebbe il primo ad avere un interesse per di più qualificato? C'è una sola possibile chiave di lettura, una visione offensiva del ruolo e della funzione difensiva, allineata al più becero populismo penale, indegna di essere normata in una legge dello Stato.

L'ultimo mito procedurale è la presunta impermeabilità del processo penale nel caso di esito negativo del percorso di riparazione, tralasciando, per economia espositiva, altri irrisolvibili problemi legati alla segretezza degli atti di indagine che verrebbero portati a conoscenza di soggetti terzi presenti al tavolo della mediazione. Secondo gli alferi della giustizia riparativa, «quello che le persone si

7- M. GIALUZ – M. PASSIONE, *Imputato e vittima: incontro che può aiutare a ricucire le ferite del processo penale, dentro e fuori dalle aule*, cit.



dicono non deve confluire nel procedimento ordinario e vi sono diverse paratie per assicurare l'impermeabilità»<sup>8</sup>.

Le paratie, tuttavia, sono tutt'altro che a tenuta stagna. Non è previsto alcun obbligo di segretezza per i partecipanti, ma solo un eccentrico vincolo di non divulgabilità e di riservatezza, peraltro senza sanzioni di sorta in caso di inosservanza. Pure la previsione della inutilizzabilità processuale dei verbali che riportano le dichiarazioni rese al tavolo della mediazione non impedisce che i contenuti del dialogo riparativo siano portati a conoscenza del giudice attraverso la diversa via della deposizione dei protagonisti. È impossibile teorizzare un divieto di testimonianza su quanto avvenuto dinanzi al mediatore quando tale narrazione possa avere una precisa rilevanza difensiva.

Si pensi all'imputato o alla parte civile che intendano dimostrare al giudice, ossia a chi ha imposto l'avvio al procedimento incidentale, di aver fatto tutto il possibile per giungere all'esito riparativo, contrariamente alla controparte la cui opposizione ha impedito il raggiungimento del risultato sperato. Spiegare le ragioni per cui si è tornati a mani vuote dalla mediazione può rivestire un preciso interesse difensivo. Dunque, anche la vagheggiata separazione fra i procedimenti rientra nei miti effimeri della giustizia riparativa.

**4. Morale, laicità e diritto penale.** - Il programma di cui il giudice o il pubblico ministero dispongono l'avvio presenta una indiscutibile finalità di carattere etico: responsabilizzare l'imputato e riconoscere la vittima (art. 43 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022). Non c'è nulla di più etico che indurre qualcuno ad assumersi la responsabilità per un reato e, al tempo stesso, distinguere, in un preciso ruolo, chi è stato costretto a soc-

combere all'altrui condotta. Assunzione di responsabilità e riconoscimento delle ragioni altrui, distinguere fra bene e male, delitto e perdono, sono tutte categorie di un giudizio morale che viene affidato a «un saggio mediatore – psicoanalista o parroco più che giurista – come tale attento alla persona e all'anima delle parti più che alle loro contrapposte ragioni di fatto e di diritto»<sup>9</sup>.

Se il reato è (mal)inteso quale rottura di un rapporto interindividuale che deve essere ricomposto, il carattere puramente penitenziale della giustizia riparativa è rappresentato in modo plastico dalla vittima surrogata, una specie di "ingincchiatoio" messo a disposizione dell'imputato nel caso in cui la vittima del reato non esista o non voglia partecipare al percorso riparativo. La giustizia riparativa sovrappone, inevitabilmente e volutamente, il piano del diritto con quello della morale. La laicità del diritto penale è però una conquista di civiltà alla quale non si può rinunciare senza avere ben presente che «la giustizia che insegue l'etica è espressione di uno stato autoritario»<sup>10</sup>.

Finora il reato è stato considerato come violazione di norme legali poste a tutela di beni costituzionalmente rilevanti, con approccio laicamente ispirato all'accertamento cognitivo di un fatto tipico e alla conseguente irrogazione di una pena volta alla rieducazione, intesa come rivisitazione critica delle pregresse condotte criminali tale da condurre alla futura osservanza delle leggi.

La giustizia riparativa, al contrario, intende il reato come un fatto privato che non riguarda il rispetto delle regole sociali e che non attiene all'attuazione di scelte politiche, ma che incide principalmente sulla vita delle persone nell'ottica di un conflitto interindividuale<sup>11</sup>. Una concezione privata e relazionale del diritto penale che cambia «la grammatica e

8- M. GIALUZ – M. PASSIONE, *Imputato e vittima: incontro che può aiutare a ricucire le ferite del processo penale, dentro e fuori dalle aule*, cit.

9- B. CAVALLONE, *Le prove nel nuovo millennio. Programmi per il passato*, in Riv. dir. proc., 2022, p. 526.

10- M. CASSANO, *Processo mediatico, paletti ai pm e governo. Parla Margherita Cassano*, in Il Foglio, 14 marzo 2024.

11- Sono più che mai attuali le categorie concettuali teorizzate da M. R. DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo (1986)*, trad. it., Bologna, 1991, p. 173 ss.



la sintassi del reato per effetto della sua trasfigurazione da categoria giuridica a evento psicosociologico<sup>12</sup>.

Le notevoli ambiguità della visione morale del reato ricordano sempre più da vicino le pericolose deviazioni della concezione medicinale della pena di carneluttiana memoria<sup>13</sup>. La giustizia riparativa, intesa come catarsi dal reato e come ricostruzione dei rapporti con la vittima e con la comunità, non trova riscontro in un sistema penale, quale quello vigente, in cui la condotta antisociale e deviante oggetto di incriminazione non sempre è determinata dalla rottura di relazioni umane, basti pensare ai reati di pericolo astratto o a quelli che ledono interessi collettivi o comunque sovraindividuali.

A ciò si aggiunga che sarebbe del tutto improprio, nonché costituzionalmente eccezionale, attribuire alla giustizia penale lo scopo di favorire la riconciliazione fra autore del reato e vittima o la ricostituzione dei legami con la società. Si tratta di una «visione irenica e aconflittuale della società, di verosimile matrice religioso-comunitarista o in ogni caso di ispirazione umanista, tale per cui asurge a valore prioritario il recupero del legame personale e sociale che il reato avrebbe spezzato»<sup>14</sup>.

La riconciliazione personale e di comunità è intrisa di innegabili venature morali che nel modello costituzionale di società laica e pluralista non possono assurgere a valore superiore della giustizia penale. La riparazione, inoltre, non coincide con la rieducazione alla quale le pene devono tendere ai sensi dell'art. 27 comma 3 Cost. Vi è una profonda diversità fra i due concetti e va sfatato anche questo mito artificioso. La rieducazione, peraltro solo tendenziale, è il portato della laicità del diritto penale e postula che il condannato abbia condotto una rivisitazione critica della sua

azione che consenta di escludere un pericolo di recidiva, a prescindere dai rapporti con la vittima o con la comunità di riferimento.

Al contrario, attribuire alla pena una finalità riparativa significa corrompere il paradigma laico della rieducazione, postulandone una componente etica che si sviluppa proprio sul versante delle manifestazioni di interesse e di sensibilità nei confronti della vittima o del suo surrogato. Sarebbe un gravissimo arretramento rispetto alle conquiste di civiltà raggiunte, anche nella fase esecutiva, da quella giurisprudenza che scinde nettamente la rieducazione da ogni altra componente morale rappresentata da scuse o richieste di perdono rivolte alla persona offesa<sup>15</sup>.

Alla matrice moralizzante si accompagna, quasi paradossalmente, una evidente curvatura per «scopi tecnocratico-efficientisti, cioè finalizzati a deflazionare la macchina giudiziaria attraverso una definizione più rapida e informale di vicende delittuose di minore gravità»<sup>16</sup>, come quelle contenute nel perimetro dei reati procedibili a querela per i quali il nuovo procedimento incidentale surroga appieno il giudizio di cognizione appaltato agli operatori sociali.

La giustizia riparativa presenta, quindi, matrici ideologiche complesse che vanno dalle istanze solidaristiche e comunitariste di ascendenza cattolica fino alla strumentalizzazione in chiave efficientista dell'accertamento penale, il tutto però unificato da una evidente incoerenza con i principi costituzionali della presunzione d'innocenza, del diritto di difesa, della laicità del diritto penale e della finalità tendenzialmente rieducativa della pena.

\*Ordinario di Procedura Penale nell'Università Bicocca di Milano

12- G. FIANDACA, *Punizione*, Bologna, 2024, p. 142-143.

13- F. CARNELUTTI, *Il problema della pena*, Roma, 1945, passim; ID., *La lotta del diritto contro il male*, in Foro it., 1946, IV, c. 1 ss.; ID., *Meditazioni sull'essenza della pena*, in Riv. it. dir. pen., 1955, p. 3; ID., *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, p. 16-17.

14- G. FIANDACA, *Punizione*, cit., p. 150.

15- Cfr., ad esempio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17831 del 20/04/2021 Cc. (dep. 07/05/2021) Rv. 281360 – 01.

16- G. FIANDACA, *Punizione*, cit., p. 157.



# Gianni Versace e la moda sua unica ragione di vita

di Angela La Gamma\*

**T**ra i personaggi che hanno dato lustro alla nostra terra una posizione primaria deve certamente essere riconosciuta a Gianni Versace (Giovanni Maria Versace era il suo nome completo) poliedrico stilista, dal carattere schivo, volitivo ma, al contempo, dolce e gentile che ha fatto della moda la sua ragione di vita.

Il 2 dicembre 1946, in un'Italia in fase di rinascita, a Reggio Calabria, veniva al mondo quello che può essere definito un uomo dal talento impareggiabile, di quelli che è difficile non notare e che ha portato avanti i valori della cultura e dell'ingegno calabresi e della Magna Graecia, dando lustro all'Italia nel mondo attraverso una genialità difficilmente eguagliabile.

Gianni Versace era un ragazzo innamorato della bellezza ed uno stilista che ha saputo innovare la moda del XX secolo grazie alle sue intuizioni: sin da bambino gattonava tra pizzi e merletti nella sartoria della madre Franca (Francesca Olandese) e, appena adolescente, era già il principale collaboratore di quest'ultima, la quale si fidava ciecamente del suo istinto e di quelle che possiamo definire delle vere e proprie premonizioni sulle evoluzioni degli stili in un'Italia dalla ritrovata creatività e vitalità. Nel 1972, a soli 24 anni, Gianni Versace ha disegnato la sua prima collezione da

stilista, la *Florentine Flowers*: un successo clamoroso e, nel 1978, aiutato dall'adorato fratello Santo, ha fondato la casa di moda che portava il suo nome.

Il resto è storia nota. Ciò che mi piacerebbe portare all'attenzione dei lettori di questa rubrica è qualche aneddoto relativo alla vita dello stilista, tratto dalla biografia ufficiale, redatta dal giornalista Tony Di Corcia, che ci dà un quadro di come l'ambizione, il talento, la determinazione siano in grado di superare tutti i confini e raggiungere vette altissime ed insperate.

Chi mai, infatti, avrebbe potuto anche solo immaginare che questo ragazzo reggino, nato e cresciuto tra forbici, aghi e stoffe (il padre gestiva il laboratorio di confezione), dalla piccola sartoria di Via Gulli sarebbe arrivato a portare le sue creazioni in giro per il mondo ed a diventare un'icona inconfondibile della moda made in Italy?

Di certo non lo avrebbero mai potuto immaginare i maestri ed i professori di Gianni, il quale non potrà, sicuramente, essere ricordato come un amante della scuola e dello studio: sin dalle scuole elementari, infatti, i genitori sono costretti a mandarlo a ripetizioni.

Non va meglio alle medie: Gianni veniva accompagnato sin dentro la scuola dal fratello Santo, ma poi usciva dalla finestra per





andare ad ammirare i resti del tempio greco, andare in via Marina; qualsiasi cosa pur di non restare seduto dietro ad un banco. Dopo le medie Versace si iscrive al liceo classico Tommaso Campanella: un vero disastro! Da lì passa all'istituto per geometri, dove era bravo solo in agraria ed in costruzioni, ma il suo insegnante sosteneva che avrebbe potuto specializzarsi solo nelle costruzioni rurali e quindi lo faceva esercitare esclusivamente nella progettazione di porcili, stalle e conigliere...non è difficile intuire quale sia stato il suo epilogo formativo: nell'anno scolastico 1967/68 non viene ammesso agli esami di stato e, quindi, tutt'altro che addolorato, Gianni decide di non diplomarsi.

Nulla da fare. Il suo habitat è nella sartoria della madre e, poi, nell'atelier: qui si sente a suo agio come *"un feto nel liquido amniotico"*.

Sin da bambino, per esercitarsi nell'imita-

zione della madre, Gianni si divertiva a realizzare gli abitini per le bambole delle sue amichette, utilizzando ritagli della sartoria; ad 11 anni ha scoperto quanto fosse esaltante cucire, piegare un tessuto, far risplendere una giacca nera grazie a dei bottoni preziosi: le sue mani ancora bambine detestavano l'imprecisione.

La sartoria era tutto il mondo di questo fanciullo, affatto interessato a ciò che accadeva fuori, al pallone, alle passeggiate sul lungomare con gli amichetti, ai gelati da Cesare: lui voleva stare con sua madre, con l'adorata sorella Donatella, con l'ago tra le dita. La sua era una passione irrefrenabile, totalizzante: una passione di quelle che induce a vivere tutto ciò che la riguarda in maniera intensa, estatica, forse eccessiva, ma mai sbagliata.

Tra stoffe, pizzi e merletti Gianni riconosceva se stesso e riconosceva anche che i tempi cambiavano rapidamente: nei primi



anni 70, ad esempio, Versace ha intuito che si andava rapidamente affermando la moda confezionata, segno tangibile che il vento di democrazia che soffiava in quel periodo storico si insinuava in ogni settore sociale. La madre assecondava questo figlio geniale, fidandosi ciecamente del suo talento, della sua spiccata intuitività ed è per questo che alla sartoria è stata aggiunta una boutique. Questa, ben presto, è diventata il mondo esclusivo di Gianni: i rappresentanti dovevano rispettare alla lettera le sue richieste, le clienti pendevano dalle sue labbra.

Racconta Di Corcia, che una volta entrò in boutique una delle migliori clienti, Raffaella De Carolis, Miss Italia 1962 e moglie di un armatore, alla quale Franca era riuscita a far comprare cinque vestiti tra i più costosi. Improvvisamente entra Gianni. La cliente, appena lo vede cerca il suo consenso e lui, senza alcun indugio, gliene fa restituire due in quanto “non adatti a lei”.

Quello che però deve far riflettere e che riflette il fulcro di quello che era il carattere e l'amore che Versace aveva per l'estetica e tutto ciò che ne fosse concernente è stata la risposta data alle, immaginabili e comprensibili, rimostranze della mamma Franca: “Mamma- questa è la risposta tratta dalla biografia di Di Corcia- chiunque veda una persona vestita da noi deve chiedersi: che bello? Dove lo ha preso? Se invece si chiede dove l'ha presa ‘sta roba e storce il muso, tu perdi un cliente. Si vende per amore, non per commercio”.

E proprio questo amore assoluto ed incondizionato per la moda ha portato un ancora giovane Gianni Versace a realizzare il suo sogno: disegnare, a soli 24 anni, una collezione, la Florentine Flowers, la quale, debuttata nel 1972, in una Firenze che era diventata il fulcro della moda italiana, immediatamente ha raggiunto un successo planetario. Anche la nascita di questo brand ha una connotazione onirica: la Flo-

rentine Flowers era una collezione di maglieria prodotta da Enzo Nicosia e dal suo socio Salvatore Chiodini. La stilista era la moglie di Nicosia, pian piano questa perde l'ispirazione e una collezione che vendeva benissimo smette di fare numeri. Ai due imprenditori balza in testa un'idea: perché non la facciamo disegnare a Gianni Versace? Hanno visto un suo schizzo, lo aveva consegnato a un rappresentante e questo, strabiliato dall'originalità del capo disegnato, l'aveva fatto vedere in giro per l'Italia.

Gianni Versace è uno sconosciuto, ma non lo resterà a lungo. La collezione è notevole, e propone cose mai viste. Appena arrivato in azienda, il giovane Versace non aveva alcuna nozione di maglieria e chiedeva di realizzare maglia e trecce in sbieco; due imprenditori gli facevano notare che non si potesse fare, che fosse impossibile, che era come camminare a testa in giù. Versace si è imposto, e si è fatto come diceva lui. Per la prima volta nella storia della maglieria, le lavorazioni sono state realizzate in sbieco per poter essere tagliate e cucite come un tessuto qualsiasi. A Firenze ne parlano tutti. E Versace ha già un credito da stilista affermato.

Florentine Flowers segna la nascita del mito Versace conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, un mito inarrestabile; Gianni, infatti, aveva attirato l'attenzione dell'universo della moda: i compratori lo apprezzavano, i giornalisti ne parlavano, gli industriali, che la moda la producevano, lo cercavano. Si realizza ciò che di Versace era chiaro sin dalla nascita: il suo destino era quello di fare moda.

Una vita fiabesca e luminosa, quindi, quella di Gianni Versace, sbocciata in una città baciata dal sole e dal mare; purtroppo, però, troppo presto, la favola è terminata con i toni tipici della tragedia andata in scena in un'altra città in cui sole e mare la fanno da padroni: è il 15 luglio 1997 quando Gianni



Versace è stato attinto da due colpi di pistola davanti alla sua villa di Miami.

Uno squilibrato? Un tossicodipendente? Un conoscente? Le cause dell'omicidio rimangono ancora avvolte nel mistero, ciò che è certo, però, è che quei due colpi di pistola hanno rappresentato il suono del Big Bang che ha segnato il prima ed il dopo della moda: prima e dopo Gianni Versace. Con la fine di Gianni si è arrestato anche il suo sogno, la sua passione, la continua corsa verso un modo di intendere e fare moda del tutto peculiare, intriso da quella passionalità, dal quel fuoco, da quell'ardore che, da buon calabrese, Versace era riuscito a trasfondere nei capi che realizzava.

Il regista Franco Zeffirelli, suo amico, affermò che con "la morte di Versace l'Italia ed il mondo perdono lo stilista che ha liberato la moda dal conformismo, regalandole la fantasia e la creatività".


Ma non voglio concludere la narrazione di questa "fiaba" lasciando al lettore un velo

di malinconia, voglio, al contrario ricordare il grande stilista calabrese, utilizzando il ricordo espresso, nella prefazione alla biografia, dal suo "antagonista" per eccellenza, Giorgio Armani: quale ricordo conservo di Gianni Versace? *Quello di una fantastica esuberanza, di un senso di allegria che tutto mescola – idee, tendenze, memorie, arte – con una specie di noncurante vitalità. Era un grande creatore, e il passare degli anni non fa che sottolineare quello che era il suo talento.*

*E proprio il talento, la passione, la tenacia hanno fatto sì che questo giovane reggino diventasse un astro della moda internazionale.*

*Nessun colpo di pistola potrà mai spegnere la sua luce.*

\*Consigliere del direttivo della Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"



# GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

"Per la tua efficienza"

 **DeJure**  
Banche dati editoriali GFL

*Clients* **PIÙ**  
Redattore atti telematici

 **IUS** | **Penale**  
ilPenalista  
Portale aggiornamento legale



"Per approfondimenti mirati"



Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina  
sul Codice Penale  
*Lattanzi*



Cassazione penale  
*Periodico mensile*



Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina  
sul Codice di Procedura Penale  
*Lattanzi*

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**  
Agenzia di Catanzaro e Crotone



 [giuffrecz@gmail.com](mailto:giuffrecz@gmail.com)  
 0961.742356



## *Il calore e il colore di un posto unico*

Il **Palace Hotel** a 4 stelle, nel centro del quartiere Lido di Catanzaro, è una struttura confortevole e accogliente, ideale per chi si trova in viaggio d'affari o per chi ricerca una rilassante vacanza sul Mar Ionio.

L'hotel sorge sul Lungomare in una posizione strategica ben servita da molteplici servizi e permette di fare lunghe passeggiate rilassanti. Dotato di ampi spazi comuni e di un bar all'interno della hall. È stato oggetto di una recente ristrutturazione che ha portato all'allestimento di camere moderne dotate dei migliori confort.



Sono inoltre presenti due sale convegni e un ristorante situato al primo piano, fronte mare. Gli ospiti dell'albergo potranno usufruire del wi-fi gratuito e della ricca colazione a buffet dolce e salata, con prodotti tipici e caffetteria espressa.

Adiacente alla struttura vi è lo stabilimento balneare *Beach55* attivo d'estate e dotato di servizi bar, accessibile anche a persone con disabilità.



Via lungomare Stefano Pugliese, 221  
88100 Catanzaro  
Tel. 0961.31800  
Email : [info@hotel-palace.it](mailto:info@hotel-palace.it)  
[www.hotel-palace.it](http://www.hotel-palace.it)